



COMUNE DI PONTINIA  
PROVINCIA DI LATINA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 Del 28-09-2012

Prot. N. 16583

Del 3 OTT 2012

**Oggetto:** Imposta municipale propria - determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi notificati, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

|                          |   |                         |   |
|--------------------------|---|-------------------------|---|
| TOMBOLILLO ELIGIO        | P | CENGIA GIANLUCA         | P |
| PEDRETTI ANTONIO         | P | BOSCHETTO STEFANO MARIA | P |
| DONNARUMMA ALFONSO       | P | MEDICI CARLO            | A |
| BATTISTI VALTERINO       | P | BILOTTA ERNESTO         | A |
| BOTTONI GIOVANNI         | P | MOCHI GIUSEPPE          | P |
| SPERLONGA PATRIZIA       | P | TORELLI PAOLO           | P |
| MANTOVA MASSIMO VINCENZO | P | SUBIACO LUIGI           | P |
| RAMATI MAURIZIO          | P | BELLI GIUSEPPE SILVIO   | A |
| PERFILI ARGEO            | P |                         |   |

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor PERFILI ARGEO in qualità di assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signor AVV. FALSO DANIELA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Immediatamente eseguibile | S |
|---------------------------|---|

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'Art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria in forma sperimentale di cui agli Artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 come modificato dall'Art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni degli Artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato Art. 13, nonché le norme dell'Art. 14 commi 1 e 6 del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'Art. 4 del D.L. 16/2012 convertito in L. 26 aprile 2012 n. 44;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'Art. 1 commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'Art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** inoltre l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate ed espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'Art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011 e dell'Art. 14 comma 6 del D.Lgs 23/2011;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'Art. 13 del D.L. 201/2011:

- Comma 6: consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo dello 0,76%, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- Comma 7: permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- Comma 8: il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- Comma 9: il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'Art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- Comma 9-bis: il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- Comma 10: all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'Art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari a 200,00 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione, per gli anni 2012 e 2013, è maggiorata dell'importo di 50,00 euro per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di 400,00 euro. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad

abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.09.2012;

**ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze n. 3DF del 18/05/2012;

**RICHIAMATO** inoltre l'Art. 1 comma 169 della L. 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** l'Art. 29, comma 16 quater del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30 giugno 2012;

**VISTI** il decreto del 20 giugno 2012 ed il decreto del 2 agosto 2012, emanati dal Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato ulteriormente differito dapprima al 31 agosto 2012 e successivamente al 31 ottobre 2012;

**VISTO** altresì l'Art. 13 comma 12-bis del D.L. 201/2011, introdotto dall'Art. 4 del D.L. 16/2012, che:

- Consente comunque ai Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30 settembre 2012, in deroga alle previsioni dell'Art. 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs 267/2000 e dell'Art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
- Stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**RICHIAMATO** il l'Art. 13 comma 8 del citato D.L. 201/2011 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

**DATO ATTO** che:

- Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'Art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

- Soggetti passivi sono, a norma dell'Art. 9 comma 1 del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Ai sensi dell'Art. 4 comma 12-quinquies del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- La riscossione dell'imposta avviene esclusivamente tramite modello F24 da ciascun Comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere dal 01/12/2012 il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'Art.13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso Art. 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8;
- È comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'Art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 13 comma 8 ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'Art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- Ai sensi dell'Art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- In base al vigente regolamento comunale in materia è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (Art. 13 comma 10 D.L. 201/2011);
- Ai sensi dell'Art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- Alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

**CONSIDERATO** che:

- Le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito dei trasferimenti da federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Pontinia, hanno subito nell'anno 2012 una notevole riduzione in seguito ai tagli disposti dall'Art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'Art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'Art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- A seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'Art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- Ai sensi del disposto dell'Art. 13 comma 17 del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'Art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- In base all'Art. 13 comma 12-bis del D.L. 201/2011, come modificato dall'Art. 4 del D.L. 16/2012, i Comuni iscrivono per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune;
- L'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30 settembre 2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10 dicembre 2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'Art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**RITENUTO** per quanto sopra, di riuscire a fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, determinando per l'anno 2012 le aliquote del tributo, così come stabilite dal D.L. 201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come segue:

- Aliquota di base di cui all'Art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011: 0,76 %;
- Aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'Art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011: 0,4%;
- Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011: 0,2 %;

**CONSIDERATO** che a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'Art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'Art. 52 comma 2 terzo periodo del D.Lgs. n. 446/1997.

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato Art. 13 comma 5;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

*Udita la discussione in aula tra i consiglieri come da verbale di registrazione;*

*Messa ai voti la proposta di delibera, viene approvata con.*

*Consiglieri presenti: 14*

*Consiglieri assenti: 3 (Medici Carlo, Bilotta Ernesto, Belli Giuseppe Silvio);*

*Voti favorevoli: 11*

*Voti contrari: //*

*Astenuti: 3 (Mochi Giuseppe, Torelli Paolo, Subiaco Luigi)*

*All'esito della votazione;*

## **DELIBERA**

- Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:
  - Aliquota di base di cui all'Art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011: 0,76 %;
  - Aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'Art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011: 0,4%;
  - Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011: 0,2 %;
- Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze;
- Di trasmettere a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'Art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- Di dichiarare il presente atto, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

*Successivamente, procedutosi a votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, con:*

*Consiglieri presenti: 14*

*Consiglieri assenti: 3 (Medici Carlo, Bilotta Ernesto, Belli Giuseppe Silvio);*

*Voti favorevoli: 11*

*Voti contrari: //*

*Astenuti: 3 (Mochi Giuseppe, Torelli Paolo, Subiaco Luigi)*

*La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.*

**REGOLARITA' TECNICA**

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore  
F.to LICCI SIMONE

**REGOLARITA' CONTABILE**

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to LICCI SIMONE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| IL PRESIDENTE      | IL SEGRETARIO GENERALE  |
| F.to PERFILI ARGEO | F.to AVV. FALSO DANIELA |

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 5 OTT 2012 al giorno 18 OTT 2012 (Prot. N. 971 del registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to AVV. FALSO DANIELA

### CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
AVV. FALSO DANIELA

[S]La presente deliberazione in data 28-09-2012 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to AVV. FALSO DANIELA

Per copia conforme all'originale

Li 28 OTT 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
AVV. FALSO DANIELA

